

**Legge  
delle biblioteche**  
(dell'11 marzo 1991)

IL GRAN CONSIGLIO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 25 settembre 1990 n. 3686 del Consiglio di Stato

**decreta:**

TITOLO I  
**Generalità**

**Politica bibliotecaria**

**Art. 1** Il Cantone favorisce l'accesso agli strumenti per lo studio e la ricerca e promuove la pubblica lettura attraverso istituti e servizi coordinati nel Sistema bibliotecario ticinese (SBT).

**Scopi e compiti**

**Art. 2** <sup>1</sup>Scopi della politica bibliotecaria del Cantone sono:

- a) contribuire alla formazione culturale dei cittadini a tutti i livelli, anche nell'ottica di educazione permanente;
- b) rafforzare l'identità culturale del paese, anche attraverso la salvaguardia della sua memoria storica e la conservazione di documenti e beni culturali;
- c) fornire strumenti, agevolazioni e stimoli alla produzione culturale.

<sup>2</sup>Compiti specifici della politica bibliotecaria del Cantone sono:

- a) conservare, valorizzare, accrescere e rendere accessibile al pubblico il patrimonio librario e documentario del paese;
- b) promuovere la circolazione di detto patrimonio nel sistema bibliotecario svizzero;
- c) favorire, attraverso adeguati mezzi tecnici, la partecipazione e l'accesso a sistemi informativi e a banche di dati, cantonali, nazionali e internazionali;
- d) sviluppare programmi di attività culturali;
- e) curare la formazione e l'aggiornamento professionale del personale addetto alle biblioteche.

**Definizione**

**Art. 2a**<sup>1</sup> <sup>1</sup>La biblioteca è una raccolta di materiali librari e documentari organizzata per fornire i necessari servizi al pubblico al quale è destinata, secondo la tipologia prevista dall'art. 3.

<sup>2</sup>La biblioteca conserva, accresce e aggiorna il proprio patrimonio librario e documentario attraverso acquisti, trasferimenti e donazioni.

TITOLO II  
**Tipologia delle biblioteche del Cantone**

**Tipologia**

**Art. 3** Le biblioteche istituite e gestite dal Cantone rientrano nella seguente tipologia:

- a) Biblioteca pubblica;
- b) Biblioteca specializzata;
- c) Biblioteca di conservazione;
- d) Biblioteca scolastica.

**Biblioteca pubblica**

**Art. 4** <sup>1</sup>La Biblioteca pubblica è un istituto aperto a tutti, che mette a disposizione fondi librari e documentari, ordinati per rispondere a esigenze di cultura generale, di informazione e di intrattenimento.

<sup>2</sup>Le Biblioteche pubbliche istituite dal Cantone sono le Biblioteche cantonali di Bellinzona, di Locarno, di Lugano e di Mendrisio.

<sup>1</sup> Art. introdotto dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 524.

<sup>3</sup>Le specializzazioni funzionali dei singoli istituti sono definite nel Regolamento di applicazione della presente legge. La Biblioteca cantonale di Lugano ha la specifica funzione di immettere la cultura italiana nel sistema bibliotecario svizzero e di difendere e promuovere l'italianità.

<sup>4</sup>Per il coordinamento dell'attività delle biblioteche pubbliche cantonali, è costituito il Collegio dei direttori. Il Regolamento definisce i compiti del Collegio e le modalità del suo funzionamento.<sup>2</sup>

<sup>5</sup>I servizi generali agli utenti delle biblioteche pubbliche sono gratuiti. Il Regolamento di applicazione e i regolamenti interni dei singoli istituti definiscono le particolari prestazioni per le quali è richiesto un contributo finanziario.<sup>3</sup>

### **Biblioteca specializzata**

**Art. 5** <sup>1</sup>La Biblioteca specializzata è un fondo librario e documentario o un corpo di fondi librari e documentari finalizzati a particolari bisogni della ricerca scientifica in determinati settori.

<sup>2</sup>La Biblioteca specializzata può essere istituita oppure annessa a un ufficio pubblico.

### **Biblioteca di conservazione**

**Art. 6** La Biblioteca di conservazione è un servizio che raccoglie quella parte del patrimonio librario e documentario che le altre biblioteche del SBT vi destinano per motivi di conservazione o di razionalizzazione dei rispettivi fondi e servizi.

### **Biblioteca scolastica**

**Art. 7** <sup>1</sup>La Biblioteca scolastica è il fondo librario e documentario annesso a una scuola per esigenze precipuamente didattiche.

<sup>2</sup>Le leggi scolastiche contemplano l'istituzione e l'ordinamento delle biblioteche nelle scuole dei diversi ordini e gradi.

## **TITOLO III**

### **Organizzazione delle biblioteche del Cantone<sup>4</sup>**

**Art. 8** ...<sup>5</sup>

### **Servizi bibliotecari**

**Art. 9** Nell'ambito delle competenze e delle funzioni indicate nella tipologia di cui al titolo secondo, la biblioteca assicura i seguenti servizi:

- a) consultazione e prestito dei materiali raccolti nei propri fondi librari e documentari;
- b) consulenza nella ricerca bibliografica;
- c) accesso a sistemi informativi e a banche di dati;
- d) prestito interbibliotecario ai diversi livelli: cantonale, nazionale e internazionale.

### **Attività culturali**

**Art. 10<sup>6</sup>** Tenuto conto delle funzioni indicate nella tipologia, la biblioteca può organizzare e concorrere, in collaborazione con altri enti o associazioni, all'organizzazione di attività di promozione e di animazione culturale.

### **Organizzazione**

**Art. 11** <sup>1</sup>Per la realizzazione dei suoi compiti, ogni biblioteca è dotata di una struttura organizzativa adeguata in personale, normativa e strumenti.

<sup>2</sup>Il Dipartimento competente può istituire Commissioni esterne di consulenza delle direzioni.<sup>7</sup>

<sup>3</sup>Il Consiglio di Stato disciplina il funzionamento delle singole biblioteche mediante Regolamento.

### **Direzione**

**Art. 12<sup>8</sup>** La conduzione di una o più biblioteche pubbliche è affidata ad un direttore.

### **Fondi speciali**

---

<sup>2</sup> Cpv. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 524.

<sup>3</sup> Cpv. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 524.

<sup>4</sup> Titolo modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 524.

<sup>5</sup> Art. abrogato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 524.

<sup>6</sup> Art. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 524.

<sup>7</sup> Cpv. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 524.

<sup>8</sup> Art. modificato dalla L 27.9.2005; in vigore dal 22.11.2005 - BU 2005, 393.

**Art. 13** Il Consiglio di Stato, sentito il parere del Collegio dei direttori, può istituire presso le biblioteche fondi speciali, ossia raccolte di libri e documenti che costituiscono corpi unici e rilevanti per la ricerca scientifica.

#### **Donazioni**

**Art. 14** Il Consiglio di Stato decide se accettare una donazione di fondi librari e documentari e ne stabilisce la destinazione.

#### **Scarto**

**Art. 15<sup>9</sup>** Il direttore della biblioteca provvede all'adozione di provvedimenti motivati di sfoltimento del fondo librario e documentario.

### **TITOLO IV Il Sistema bibliotecario ticinese**

#### **Sistema bibliotecario ticinese**

**Art. 16** <sup>1</sup>Il SBT è costituito:

- a) delle biblioteche gestite e coordinate dal Cantone;
- b) di altre biblioteche ivi ammesse.

<sup>2</sup>Le biblioteche che fanno parte del SBT mantengono le loro prerogative istituzionali e di gestione.

#### **Ammissione**

**Art. 17** Il Consiglio di Stato decide sulla domanda di ammissione presentata da biblioteche o centri di documentazione appartenenti ad enti pubblici o privati d'interesse pubblico, che mettono a disposizione il loro patrimonio librario e documentario. La relativa convenzione definisce prestazioni e oneri reciproci.

#### **Scopi e funzioni**

**Art. 18** Il SBT ha lo scopo di assicurare:

- a) il coordinamento dei programmi di acquisizione e dei servizi tecnici e di gestione degli istituti;
- b) le esigenze di razionalizzazione dei servizi bibliotecari, del loro potenziamento e aggiornamento e della loro diffusione sul territorio;
- c) la partecipazione degli istituti cantonali ai collegamenti nazionali e internazionali dei sistemi informativi.

#### **Automazione e rapporti con altri sistemi bibliotecari**

**Art. 19** L'automazione del SBT è realizzata nell'ambito di una o più reti bibliotecarie informatizzate nazionali, alla cui gestione e sviluppo il SBT partecipa.

#### **Direzione**

**Art. 20** <sup>1</sup>La direzione del SBT è affidata al Collegio dei direttori di cui all'art. 4 cpv. 4.

<sup>2</sup>La direzione adempie i seguenti compiti:

- a) gestire il sistema di automazione e la partecipazione ai sistemi informativi delle biblioteche del SBT;
- b) curare il catalogo automatizzato della Documentazione regionale ticinese;<sup>10</sup>
- c) sovrintendere alla formazione e all'aggiornamento professionali del personale bibliotecario;
- d) esprimere un preavviso sulle donazioni, sull'istituzione di fondi speciali e sulle richieste di adesione al SBT.

#### **Conferenza dei rappresentanti**

**Art. 21** <sup>1</sup>I rappresentanti delle biblioteche che compongono il SBT costituiscono la Conferenza dei rappresentanti.

<sup>2</sup>Il regolamento definisce composizione, compiti e modalità di funzionamento:<sup>11</sup>

- a) seguire l'attività svolta dal SBT;
- b) curare l'informazione reciproca;
- c) esaminare i problemi di adeguamento alla politica bibliotecaria cantonale;
- d) formulare proposte all'intenzione della direzione del SBT;

---

<sup>9</sup> Art. modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 524.

<sup>10</sup> Lett. modificata dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 524.

<sup>11</sup> Frase modificata dalla L 16.10.2006; in vigore dal 15.12.2006 - BU 2006, 524.

- e) concordare operazioni di coordinamento e verificarne l'attuazione.

**TITOLO V**  
**Disposizioni abrogative e finali**

**Disposizioni abrogative**

**Art. 22** Con l'entrata in vigore della presente legge vengono abrogati i seguenti decreti:

- decreto legislativo concernente l'organizzazione della biblioteca cantonale di Lugano, del 10 luglio 1944;
- decreto legislativo concernente l'istituzione delle biblioteche regionali di Bellinzona e di Locarno, del 10 marzo 1987.

**Regolamento di applicazione**

**Art. 23** Il Consiglio di Stato emana il Regolamento di applicazione.

**Entrata in vigore**

**Art. 24** <sup>1</sup>Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato ne fissa la data dell'entrata in vigore.<sup>12</sup>

Pubblicata nel BU **1991**, 143

---

<sup>12</sup> Entrata in vigore: 3 maggio 1991 - BU 1991, 143.